



PROVINCIA
DI LODI




Regione
Lombardia

ASL Lodi



LA RIPRODUZIONE ANIMALE IN LOMBARDIA: LINEE GUIDA



AGRICOLTURA E AMBIENTE RURALE

PUBBLICAZIONE REALIZZATA DA PROVINCIA E ASL DI LODI.

TESTI A CURA DI:

ANGELINA STALLONE

*U.O. Strutture agrarie, sviluppo aziendale e produzioni agricole
Dipartimento Agricoltura ed ambiente rurale - Provincia di Lodi*

FABRIZIO PANCINI

*Servizio Igiene degli Allevamenti delle Produzioni Zootecniche
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria - ASL di Lodi*

ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI:

GIAN PIETRO MORETTI

*U.O. Assistenza, Divulgazione e Promozione delle Produzioni, Ufficio Marchio.
Dipartimento Agricoltura ed ambiente rurale - Provincia di Lodi*

Parte del materiale fotografico utilizzato per la presente pubblicazione è stato acquisito grazie alla disponibilità del personale dell'Ente Lombardo per il Potenziamento Zootecnico.

In una provincia come quella lodigiana, dove la zootecnia rappresenta il perno centrale del comparto agricolo, il settore della riproduzione animale è certamente tra quelli più rappresentativi della Lombardia.

Proprio per questo motivo le Direzioni Generali Agricoltura e Sanità della Regione Lombardia hanno emanato un Piano Regionale Integrato dei Controlli sulla riproduzione animale che assicuri su tutto il territorio la corretta programmazione, il monitoraggio, la verifica e la valutazione del settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nonché il coordinamento ed aggiornamento del personale dedicato alle attività di controllo.

Sulla base di tali direttive, il Dipartimento Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale e il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.L. di Lodi hanno stabilito le modalità operative dei controlli al fine di agevolare tutti gli interessati che operano nel settore della riproduzione animale, nella corretta applicazione delle normative.

Con la pubblicazione di questo manuale operativo, frutto della collaborazione tra Provincia e Azienda Sanitaria Locale di Lodi, si è voluto fornire agli allevatori lodigiani ed anche agli addetti ai lavori del settore uno strumento agile e di facile consultazione che, pur non avendo la pretesa di approfondire tutti gli argomenti di una disciplina così articolata e complessa come quella della riproduzione animale, rappresenti un utile supporto al loro lavoro.

Siamo certi che questo opuscolo possa contribuire a sviluppare, con una capillare opera di divulgazione presso gli allevatori, la consapevolezza che la sfida della qualità debba sempre essere perseguita, non solo per assicurare gli standard di sicurezza richiesti dalle leggi, ma anche per garantire nuovi sbocchi e prospettive ad una filiera di rilievo fondamentale per il comparto agro-zootecnico della provincia di Lodi.

MATTEO BONESCHI
Assessore all'Agricoltura
della Provincia di Lodi

GIUSEPPE GRANATA
Direttore del Dipartimento
di Prevenzione Veterinaria A.S.L. Lodi

INDICE

PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI

Piano Integrato dei Controlli.....	6
Definizione delle Strutture.....	8

STRUTTURE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REGIONALE

Prassi per le Richieste di Autorizzazione.....	10
Iter Regionale Autorizzativo.....	11
Stazione di Monta Naturale.....	12
Centri di Produzione di Materiale Seminale.....	14
Recapiti di Materiale Seminale.....	16
Centri di Produzione Embrioni e Oociti.....	18
Gruppi di Raccolta Embrioni.....	20
Stazioni di Inseminazione Artificiale Equina.....	22
Centri di Magazzinaggio Materiale Seminale Bovino.....	24
Elenco Regionale Operatori di Inseminazione Artificiale ed Impianto Embrionale.....	26

RISCHI DI CONTAMINAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Biosicurezza negli allevamenti suini.....	28
Biosicurezza negli allevamenti bovini.....	30

CONTROLLI IN ALLEVAMENTO E SANZIONI

Sanzioni Amministrative.....	32
------------------------------	----

Quadro normativo di riferimento

Le normative comunitarie in materia di riproduzione animale propongono una piattaforma legislativa comune e condivisa al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo e valorizzazione del settore, liberalizzando gli scambi di animali e di materiale riproduttivo (seme e embrioni) al fine di accrescerne il valore genetico e quindi commerciale.

In attuazione alle direttive comunitarie, la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla Disciplina della Riproduzione Animale, pone le basi per una regolamentazione in materia. Sulla scia di tale importante base normativa, si sono inserite successivamente altre norme come il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 e, successivamente, il Decreto Ministeriale 19 luglio 2000 n. 403, che hanno ulteriormente integrato e disciplinato i molteplici aspetti della riproduzione animale.

In particolare, il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 132, recependo la Direttiva 2003/43/CE, ha stabilito le condizioni sanitarie da applicare agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma della specie bovina.

Infine, il Decreto D.G. Agricoltura del 14 febbraio 2005, n. 2009 che riguarda l'applicazione in sede regionale dei contenuti del già citato decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403.

Con il Decreto n. 446 del 22 gennaio 2009, la Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale Integrato dei Controlli di concerto tra la Direzione Generale Sanità e la Direzione Generale Agricoltura, in conformità con l'articolo 41 del Regolamento CE n. 882/2004 e come previsto dal Decreto Generale Agricoltura del 14 febbraio 2005, n. 2009.

Il punto 15 del decreto 446/2009, richiamando quanto già previsto dall'articolo 36 del Decreto Ministeriale n. 403 del 2000, ha stabilito l'emanazione di un "*Piano Regionale dei Controlli*", a firma congiunta tra le Direzioni Generali Agricoltura e Sanità, che ha definito, nell'ambito delle rispettive competenze, il volume e le modalità

di svolgimento dei controlli da effettuare a partire dal 2009 sulla base dell'analisi del rischio.

Ambito di applicazione

Come visualizzato nella tabella successiva, il Piano Regionale Integrato dei Controlli si applica alle strutture della riproduzione animale soggette ad autorizzazione regionale: stazioni di monta naturale pubblica e privata; stazioni d'inseminazione artificiale equina; centri di produzione di materiale seminale; centri di raccolta di materiale seminale; gruppi di raccolta di embrioni; centri di produzione di embrioni e oociti; recapiti; centri di magazzino dello sperma.

Si applica, inoltre, ad altre strutture non soggette ad autorizzazione ma vincolate a semplice comunicazione, come le aziende suinicole che praticano l'inseminazione artificiale sulle scrofe aziendali col seme dei verri del proprio allevamento o alle aziende zootecniche che si servono di operatori d'inseminazione artificiale autorizzati ricompresi negli elenchi regionali (pratici e medici veterinari).

Obiettivi

Lo scopo primario del Piano Integrato dei Controlli è il rispetto della normativa e la sua regolare e omogenea applicazione sul territorio regionale.

Il Decreto Ministeriale 19 luglio 2000 n. 403 prevede, in particolare, il riconoscimento e l'attribuzione di un codice univoco nazionale per le strutture soggette ad autorizzazione. Il rilascio di tale concessione è subordinato alla presenza dei requisiti strutturali, sanitari e gestionali previsti dalla normativa vigente in materia di riproduzione animale.

Qualora il personale incaricato dei controlli (funzionari della Provincia e Medici Veterinari dell'A.S.L.) rilevi gravi inadempienze (non conformità) relativamente agli obblighi previsti dalla normativa, l'Autorità competente può disporre la sospensione o addirittura la revoca dell'autorizzazione nonché l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.


DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE

Ai fini del Piano Regionale dei Controlli si richiamano le definizioni riportate dalla legislazione di riferimento. In particolare si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su alcune definizioni di seguito riportate:


1. **“strutture della riproduzione animale”**: strutture adibite alla pratica della riproduzione animale, ivi comprese le attività connesse con la fecondazione artificiale;
2. **“centro genetico”**: struttura adibita all'allevamento dei riproduttori per i quali sono previste le valutazioni genetiche precedenti la fase di riproduzione e commercializzazione del materiale seminale; è equiparata ai Centri di Produzione Materiale Seminale;
3. **“monta naturale privata”**: l'utilizzo di un riproduttore di proprietà dell'allevatore, o comunque gestito ad altro titolo, per la fecondazione naturale di fattrici aziendali;
4. **“stazione di monta naturale pubblica/privata”**: la struttura che utilizza un riproduttore di proprietà dell'allevatore, o comunque gestito ad altro titolo, per la fecondazione naturale di fattrici di terzi o di fattrici di proprietà del medesimo;
5. **“stazione di inseminazione artificiale equina”**: la struttura ove si provvede alla fecondazione strumentale di fattrici equine di proprietà di terzi con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati;
6. **“centro di produzione dello sperma”**: struttura adibita all'allevamento dei riproduttori e provvista di idonei locali in cui si opera il prelievo strumentale, la preparazione, il controllo, la confezione, la conservazione e la distribuzione ai recapiti del materiale seminale ivi raccolto, o prodotto da altri centri di produzione dello sperma nazionali o esteri;
7. **“recapito”**: l'apposito locale in cui si provvede alla conservazione e alla ridistribuzione di materiale seminale congelato e/o embrioni congelati forniti dai centri di produzione, con i quali lo stesso è collegato anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme;
8. **“embrione”**: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale delle specie di interesse zootecnico in grado di essere trasferito in una madre ricevente;
9. **“oocita”**: lo stadio immaturo del gamete femminile, prelevato da ovaie di un animale delle specie di interesse zootecnico, al mattatoio o in vita, destinato allo sviluppo e successiva fertilizzazione in vitro;
10. **“gruppo di raccolta embrioni”**: l'organizzazione costituita da uno o più tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvede, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro, e che provvede altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi;

11. **“centro di produzione di embrioni ed oociti”**: l'organizzazione costituita da strutture di laboratorio e da personale qualificato che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, alla conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti, tramite i recapiti;
12. **“centri di raccolta dello sperma”**: ai sensi della Direttiva 2003/43/CE si intende uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è prodotto sperma bovino destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
13. **“centro di magazzinaggio dello sperma”**: ai sensi della Direttiva 2003/43/CE si intende uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma bovino destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
14. **“operatore pratico di inseminazione artificiale”**: la persona che ha ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 e s.m.i. ed iscritto all'elenco regionale di cui all'art. 21 comma 1 del DM 403/00;
15. **“operatore di inseminazione artificiale e/o di impianto embrionale”**: il veterinario iscritto all'ordine dei Medici Veterinari ed ai previsti elenchi regionali di cui rispettivamente all'art. 21 e all'art 31 del DM 403/00;
16. **“controllo artificiale”**: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di riproduzione animale nonché alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
17. **“audit”**: un esame sistemico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;
18. **“ispezione”**: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animale per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
19. **“verifica”**: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici;
20. **“monitoraggio”**: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di riproduzione animale nonché in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali;
21. **“ non conformità”**: la mancata conformità alla normativa in materia di riproduzione animale nonché in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.

PRASSI PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE



ITER REGIONALE AUTORIZZATIVO



STAZIONE DI MONTA NATURALE



DEFINIZIONE: struttura che utilizza un riproduttore di proprietà dell'allevatore, o comunque gestito ad altro titolo, per la fecondazione naturale di fattrici di terzi o di fattrici di proprietà del medesimo.

Requisiti

La stazione di monta deve:

- disporre di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;
- essere costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;
- essere gestita da una persona in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- disporre di locali e attrezzature adeguate al prelievo e alla preparazione del materiale seminale fresco (solo in caso di inseminazione artificiale con seme fresco);
- garantire la presenza di un veterinario relativamente al prelievo di materiale seminale fresco;
- rispondere alle vigenti disposizioni in materia di benessere animale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- **fotocopia di un documento** di identità non scaduto;
- **ricevuta del versamento** di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- **copia delle certificazioni** sanitarie previste dal D.M. 403/00;
- **1 marca da bollo** da applicare sulla domanda.

Solo per stazioni di monta bovina e bufalina pubblica:

- copia del certificato genealogico o anagrafico dei riproduttori impiegati;
- copia, ove previsto dal L.G. o R.A., del **certificato di accertamento** dell'ascendenza dei riproduttori impiegati.

Solo per stazioni di monta naturale equina pubblica/privata:

- **relazione** tecnica relativa ai locali e alle attrezzature;
- **elenco** dei riproduttori impiegati nel centro.

OBBLIGHI:

- a) inoltrare annualmente alla regione, entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento, l'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione;
- b) registrare tutti gli interventi fecondativi utilizzando il certificato di intervento fecondativo (CIF) conforme a quanto disposto da D.M. 12 febbraio 2001;
- c) registrare sull'apposito registro aziendale gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata, indicando il codice attribuito all'azienda, la data di monta e il codice identificativo del riproduttore fecondatore;
- d) ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio. Per le fattrici vendute gravide, l'allevatore rilascia il certificato d'intervento fecondativo;
- e) inoltrare, entro 60 giorni dalla data di compilazione, una copia del modulo (CIF) all'APA competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

CENTRI DI PRODUZIONE DI MATERIALE SEMINALE

DEFINIZIONE: struttura adibita all'allevamento dei riproduttori in cui si opera il prelievamento strumentale, la preparazione, il controllo, il confezionamento, la conservazione e distribuzione del materiale seminale ai recapiti e ai centri di magazzinaggio.



I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio, che assegna loro un numero di codice univoco a livello nazionale.

Requisiti

Questi centri, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

- a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;
- b) essere in possesso di un certificato della A.S.L. di competenza, dal quale risulti che sono garantite le misure di igiene e sanità;
- c) disporre di:
 1. adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il benessere degli animali, con possibilità di isolamento degli animali stessi;
 2. un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
 3. un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;
 4. un locale per la conservazione del materiale seminale;
 5. servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;
- d) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione;
- e) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- **fotocopia di un documento** di identità non scaduto;
- **ricevuta del versamento** di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- **certificato** dell'Associazione Nazionale di razza per l'utilizzo in inseminazione artificiale dei riproduttori impiegati presso il centro di produzione;
- **descrizione** di fabbricati e impianti, corredata da planimetria;
- **elenco** dei recapiti collegati;
- **relazione** sull'organizzazione tecnica e commerciale;
- **elenco** dei riproduttori impiegati nel centro;
- **3 marche da bollo** (1 sulla domanda e 2 in busta per i decreti autorizzativi).

OBBLIGHI:

- a) vietare il ricovero nella stessa struttura di animali di specie diverse;
- b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;
- c) denunciare la comparsa di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva negli animali;
- d) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;
- e) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente;
- f) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
- g) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
- h) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico di quello in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;
- i) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni relative a: centro di produzione dello sperma, partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta), specie, razza o tipo genetico e matricola del riproduttore.

RECAPITI DI MATERIALE SEMINALE

DEFINIZIONE: struttura che provvede al controllo, alla conservazione ed alla distribuzione del materiale seminale fornito dai centri di produzione, con i quali è tecnicamente collegato, anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme.



Requisiti

- a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea ad indirizzo agrario/zootecnico, fatti salvi i recapiti già autorizzati ai sensi della L. 1009/52;
- b) disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- **fotocopia di un documento** di identità non scaduto;
- **ricevuta del versamento** di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 causale L. 30/91 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- **descrizione dei fabbricati** e relativi estremi catastali;
- **elenco dei Centri di produzione dello sperma** (su carta intestata firmata in originale) dai quali proviene il materiale seminale distribuito e copia della documentazione comprovante il rapporto di collegamento con il/i Centro/i suddetti;
- **relazione sull'organizzazione della distribuzione** (su carta intestata firmata in originale);
- **3 marche da bollo** (1 applicata sulla domanda, le altre 2 in busta, per i decreti autorizzativi).

OBBLIGHI:

- a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai Centri nazionali di produzione di materiale seminale o di embrioni con i quali si è collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
- b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
- c) comunicare trimestralmente alla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti ed agli operatori identificati dai relativi codici;
- d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo preventivamente all'U.O. Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;
- e) distribuire il materiale seminale ed embrionale esclusivamente ad allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, ad operatori di inseminazione artificiale o di impianto embrionale iscritti nell'apposito elenco regionale, o ad altri recapiti funzionalmente collegati allo stesso Centro di produzione nazionale;
- f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio a cui il materiale appartiene;
- g) dare comunicazione nel caso si intendano distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura e al Centro di produzione o Recapito che ha fornito il suddetto materiale.

CENTRI DI PRODUZIONE EMBRIONI E OOCITI

DEFINIZIONE: organizzazione costituita da strutture di laboratorio e da personale qualificato che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, alla conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti, tramite i Recapiti.

Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda gestire un centro di produzione embrioni e oociti deve fare richiesta all'U. O. Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione tramite l'Amministrazione Provinciale o il Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL di Lodi.

Requisiti

- a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro;
- b) essere in possesso di un certificato della A.S.L. dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- c) disporre di personale competente, adeguatamente addestrato;
- d) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;
- e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- f) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- **fotocopia di un documento** di identità non scaduto;
- **ricevuta del versamento** di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- **descrizione di fabbricati, impianti, locali e attrezzature utilizzate;**
- **planimetria** datata e firmata in originale e relativi estremi catastali;
- **relazione** sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione degli embrioni;
- **3 marche da bollo** (1 sulla domanda e 2 per i decreti autorizzativi).

OBBLIGHI:

- a) comunicare alla D.G. Sanità della Regione Lombardia l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;
- b) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;
- c) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;
- d) tenere un registro di carico-scarico degli embrioni;
- e) rilasciare, per ogni atto di raccolta o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- f) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione, data di raccolta, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- g) sottostare agli obblighi e soddisfare i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;
- h) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per asportazione e trasporto delle ovaie, che devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

DEFINIZIONE: organizzazione costituita da uno o più tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvede, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro e che provvede, altresì, al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi.



Requisiti

- a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni;
- b) disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;
- c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile:
 1. di un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;
 2. di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;
- d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- **fotocopia di un documento** di identità non scaduto;
- **ricevuta del versamento** di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per spese di istruttoria e relativo sopralluogo;
- **descrizione delle attrezzature utilizzate**;
- **planimetria** datata e firmata in originale e relativi estremi catastali;
- **ubicazione e descrizione** dei locali del laboratorio stabile col quale si è collegati;
- **relazione** sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione degli embrioni;
- **3 marche da bollo** (1 sulla domanda e 2 in busta per i decreti autorizzativi).

OBBLIGHI:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria e seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni;
- b) comunicare alla D.G. Sanità della Regione Lombardia l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo;
- c) tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;
- d) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- e) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio);
- f) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate;
- g) certificare, su appositi moduli CIE, l'intervento di trasferimento embrionale;
- h) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.

STAZIONE DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA



DEFINIZIONE: struttura ove si provvede alla fecondazione strumentale di fattrici equine di proprietà di terzi con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati.

Requisiti

La stazione deve disporre:

- a) di locali e attrezzature adeguate alla conservazione di materiale seminale refrigerato e congelato;
- b) di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti sanitari;
- c) di assistenza veterinaria continuativa;
- d) dei requisiti in materia di benessere animale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- **fotocopia di un documento** di identità non scaduto;
- **ricevuta del versamento** di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 causale L. 30/91 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- **descrizione dei fabbricati** e relativi estremi catastali;
- **3 marche da bollo** (1 applicata alla domanda, le altre 2 in busta, per i decreti autorizzativi).

L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta presentata entro 120 giorni dalla scadenza.

OBBLIGHI:

- a) disporre di un registro delle fattrici in entrata ed uscita;
- b) disporre di un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinto tra refrigerato e congelato che riporti razza o tipo genetico e numero di identificazione dei riproduttori maschi, nonché le denominazioni ed i codici univoci nazionali dei Centri o dei Recapiti da cui proviene il seme utilizzato;
- c) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli d'intervento fecondativo (CIF), nei quali siano comunque indicati la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta e le generalità del proprietario della fattrice;
- d) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- e) conservare moduli e registri per almeno 2 anni successivi a quello di riferimento;
- f) non mantenere nella Stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- g) rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale e comunicarle alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura (entro il 15 gennaio di ogni anno);
- h) trasmettere i CIF all'APA entro 60 gg dalla data di compilazione.

CENTRI DI MAGAZZINAGGIO

MATERIALE SEMINALE BOVINO

DEFINIZIONE: stabilimento riconosciuto e sorvegliato presso il quale è immagazzinato sperma bovino congelato destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 2005 n.° 132 (Attuazione della Direttiva 2003/43/CE).



*Le Regioni riconoscono i centri di raccolta e magazzino e il Ministero della Salute predispone una lista nazionale di detti centri, provvedendo alla trasmissione ed all'aggiornamento degli elenchi agli altri Stati membri ed alla Commissione europea. L'importazione di sperma bovino è consentita SOLO quando il centro è inserito negli elenchi comunitari sopra citati. Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui al **D. Lgs. 30 gennaio 1993 n. 28** e successive modificazioni e integrazioni.*

*Per ottenere la qualifica di Centro di magazzino, occorre che lo stesso sia stato autorizzato dalla Regione Lombardia come **Recapito di materiale seminale**.*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- **fotocopia di un documento** di identità non scaduto;
- **ricevuta del versamento** di € 53,00 sul c/c postale n. 481275 causale L. 30/91 intestato a Tesoreria Regione Lombardia per le spese di esame della domanda e relativo sopralluogo;
- **descrizione dei fabbricati** e relativi estremi catastali;
- **relazione tecnica** di descrizione delle strutture e delle attrezzature utilizzate;
- **3 marche da bollo** (1 applicata alla domanda, le altre 2 in busta, per i decreti autorizzativi).

OBBLIGHI:

- a) essere sorvegliati mediante la registrazione dei movimenti dello sperma (interni ed esterni al centro) e dello status dei tori donatori il cui sperma è posto nei centri stessi, che devono essere conformi ai requisiti del presente decreto;
- b) essere soggetti ad ispezioni almeno due volte l'anno da un veterinario ufficiale;
- c) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
- d) disporre di personale adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per prevenire la propagazione delle malattie;
- e) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
 - 1) in ogni centro di magazzinaggio riconosciuto possa essere immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto ed introdotto solo sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio riconosciuto;
 - 2) anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti, purché:
 - tale magazzinaggio sia autorizzato dall'ASL competente per territorio;
 - gli embrioni siano conformi ai requisiti di cui al D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 241, recante attuazione della direttiva 89/556/CEE;
 - gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il magazzinaggio dello sperma;
 - 3) il magazzinaggio dello sperma possa aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;
 - 4) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma sia disinfettato o sterilizzato prima dell'impiego, fatta eccezione per gli strumenti monouso;
 - 5) i recipienti destinati al magazzinaggio e al trasporto siano disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento, fatta eccezione per i recipienti monouso;
 - 6) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;
 - 7) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il numero di riconoscimento del centro di raccolta;
 - 8) lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:
 - essere immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 gg prima della spedizione (tale prescrizione non si applica allo sperma fresco);
 - essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego, sigillati e numerati prima della loro uscita dal locale di magazzinaggio riconosciuto.

ELENCO REGIONALE OPERATORI D'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE ED IMPIANTO EMBRIONALE

MEDICI VETERINARI

(inseminazione artificiale & impianto embrionale)



Richiesta d'iscrizione

Per poter esercitare l'attività devono presentare alla Regione Lombardia, D. G. Agricoltura o D. G. Sanità, una richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale dichiarando:

- di essere laureato in medicina veterinaria;
- di essere iscritto all'Albo professionale dei Medici Veterinari della Provincia di al n° ...;
- che intende praticare l'Inseminazione Artificiale e l'Impianto Embrionale nel territorio dell'A.S.L. o delle AA.SS.LL.;
- indicare anche la specie animale su cui si intende operare.



Codice identificativo

Il codice corrisponde alla provincia e al numero di iscrizione all'Ordine dei veterinari es:

LO _ _ _ _ F

OPERATORI PRATICI

(inseminazione artificiale)



Richiesta d'iscrizione

Per poter esercitare l'attività devono presentare alla Regione Lombardia, D. G. Agricoltura o D. G. Sanità, una richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale dichiarando:

- d'aver conseguito l'attestato d'idoneità ad eseguire gli interventi d'inseminazione artificiale degli animali per la/e specie
- se già iscritto al Registro Nazionale UOFAA, indicare il n. .;
- che intende praticare: nel proprio allevamento o in altrui allevamento



Codice identificativo

Il codice corrisponde alla provincia di appartenenza e al numero progressivo assegnato es:

LO _ _ _ _ L



OBBLIGHI:

- a) rifornirsi di materiale seminale e di embrioni (solo per Medici Veterinari) esclusivamente presso recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale e gli embrioni;
- c) utilizzare solo materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- d) certificare l'intervento sui moduli **CIF** o **CIE** (solo per Medici Veterinari) ad esclusione degli interventi effettuati nella specie suina con seme fresco o refrigerato;
- e) trasmettere i **CIF** e i **CIE**, entro 60 giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- f) in caso di distruzione di dosi di materiale seminale e/o embrioni, dare notizia al competente ufficio della D.G. Agricoltura e al recapito e/o centro fornitore.

Il mancato rispetto degli obblighi prevede la sospensione o la revoca dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di I. A. e I. E.

Rischi di contaminazione

Il materiale seminale può essere un pericoloso vettore di patologie il cui impatto può portare a gravi danni per l'allevamento. La contaminazione microbica del seme può avere origine:

- **virale:** *virus della PRRS*, *virus della Malattia di Aujeszky*, *virus della PSC e PSA*, *Parvovirus*, *PCV2*;
- **batterica:** *Leptospira spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Citrobacter spp.*

Misure di prevenzione

Per prevenire l'ingresso di virus e batteri attraverso il seme è necessario fare attenzione a:

1. acquisto del seme

- il materiale seminale deve provenire da un fornitore qualificato;
- accertare periodicamente la qualità del seme acquistato;
- richiedere al fornitore le certificazioni del monitoraggio effettuato dal centro prelievi;

2. acquisto dei verri

- prevedere un periodo di quarantena ed un programma di controllo;
- l'igiene del personale rappresenta un punto importante anche per la manipolazione degli animali (guanti in lattice, ecc.);

3. sala stabulazione verri

- mantenere alti livelli di igiene ambientale;
- box separati con pavimento pieno in cemento facile da pulire e disinfettare;
- box del verro pulito almeno 2 o 3 volte a settimana; se su paglia pulire almeno 1 volta a settimana;
- controllo delle temperature in particolare nel periodo estivo: non superare mai il livello soglia di 24°C;

4. gestione dei verri

- assicurare un ottimo livello sanitario dei verri produttori di seme per le tecniche di fecondazione artificiale;
- non sottovalutare l'importanza dei verri ruffiani utilizzati per rilevare gli estri ed i ritorni in calore: devono essere sottoposti a controlli e piani vaccinali identici a quelli previsti sui riproduttori;

5. sala prelievo

- il locale di prelievo seme deve essere separato dalla stabulazione verri;
- pulizia e disinfezione giornaliera, con particolare attenzione al manichino;

6. prelievo del seme

- accurata pulizia del prepuzio, spesso origine di contaminazioni secondarie;
- raccogliere il seme in contenitore sterile;

7. gestione del seme

- l'uso di diluente con antibiotici riduce il rischio di contaminazioni batteriche;
- conservare il seme a temperatura adeguata (ad es. per 3 gg. a 17°C);
- controllare periodicamente la mobilità degli spermatozoi;
- esami batteriologici e virologici;

8. laboratorio

- locale separato dalla sala prelievo;
- livelli massimi di pulizia e disinfezione;
- obbligo di dispositivi erogatori di gel barriera.



NOTA: sono consentiti il prelievo e la preparazione del materiale seminale fresco e refrigerato proveniente da riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima. Tale attività deve avvenire previa comunicazione alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura. Gli allevamenti aventi più di 500 riproduttori/scrofe devono indicare nella comunicazione le generalità del veterinario responsabile del corretto svolgimento dell'attività d'inseminazione artificiale. Tali interventi sono esenti dalla compilazione del CIF, devono però essere annotati sul registro aziendale.

Rischi di contaminazione

Anche nel settore bovino virus, batteri, funghi e protozoi possono potenzialmente contaminare il materiale seminale ed essere trasmessi a soggetti recettivi attraverso la pratica della fecondazione artificiale.

I microrganismi presenti nel seme derivano da una contaminazione esterna oppure da infezioni presenti nel toro a livello dei testicoli o di secrezioni prepuziali.

Oltre ai seguenti patogeni:

- *Brucella abortus*;
- *Leptospira interrogans*;
- *Neospora caninum*;
- *Trichomonas foetus*;
- *Campylobacter foetus*;
- *Chlamidia spp.*;
- *Haemophilus somnus*;
- BHV-4;
- BHV-1;
- BVD;

possono essere veicolati con il seme anche:

- il virus dell'Afta epizootica;
- il virus della Blue tongue;
- il virus della leucosi bovina enzootica;
- il *Mycobacterium bovis*;
- il *Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis*;
- l'*Arcanobacterium pyogenes*;
- la *Coxiella burnetii*.

Misure di Prevenzione

Le misure sanitarie che vengono adottate nei centri di produzione di materiale seminale e nelle operazioni connesse alla fecondazione artificiale, per prevenire o controllare la contaminazione microbica e virale, comprendono l'applicazione di rigide procedure di profilassi diretta

volte a mantenere i gruppi di riproduttori indenni da specifiche malattie, la stretta osservanza di norme igieniche durante il prelievo del seme e l'impiego di agenti antimicrobici nel mestruo utilizzato per la diluizione, l'utilizzo di presidi medico-chirurgici e strumenti ostetrico-ginecologici aziendali correttamente puliti e disinfettati. Altrettanta attenzione deve porre il fecondatore aziendale o il veterinario durante la fecondazione degli animali garantendo le seguenti precauzioni:

- utilizzare guanti monouso da sostituire ad ogni animale;
- mantenere le attrezzature in luoghi puliti e chiusi;
- cambiare gli strumenti o disinfettarli fra una bovina e la successiva;
- pulire accuratamente la regione perineale e la vulva prima di introdurre la pistolette.



Tipologia ed entità delle sanzioni

1. Chiunque adibisca alla riproduzione animale o utilizzi per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'art. 5 della l. 30/91, è passibile, salvo che il fatto costituisca reato, delle seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento della somma di € 1.032,91 per ciascun capo adibito o della somma di € 51,64 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;

b) il pagamento di una somma di € 206,58 per ciascun capo adibito o della somma di € 20,65 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

c) il pagamento della somma di € 103,29 per ciascun capo adibito o della somma di € 10,32 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

d) il pagamento della somma di € 2.065,82 per ciascun capo adibito o della somma di € 103,29 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto precedente, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente.

3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impieghi, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'art. 4 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produca, distribuisca e utilizzi materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli artt. 18 e 30 del citato decreto n. 403/2000.

- 4.** Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile delle associazioni a ciò preposto che custodisca i libri genealogici ed i registri anagrafici, di cui all'art. 3 della l. 30/91, in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70.
- 5.** Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'art. 40 del D.M. 403/2000, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione.
- 6.** Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al D.M. 403/2000 si applicano:
- a)* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 774,68 a € 4.648,11 nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 11, 14, 24 e 25 in materia di autorizzazioni; agli artt. 6 e 35 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli artt. 13, 35 e 37 in materia di centri di produzione dello sperma; agli artt. 16, 35 e 37 in materia di recapiti; agli artt. 28, 35 e 37 in materia di gruppi di raccolta; agli artt. 29, 35 e 37 in materia di centri di produzione degli embrioni;
 - b)* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,22 a € 1.549,37 nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, 33 e 35 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.
- 7.** Agli illeciti amministrativi previsti dalla l. 30/91 si applicano le disposizioni del capo I della legge del 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:
- a)* è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al precedente punto 4;
 - b)* il Presidente della Giunta regionale competente applica le sanzioni e ne dà comunicazione al Ministero (MIPAF).

La normativa e la modulistica da utilizzare per la richiesta delle autorizzazioni regionali sono consultabili e scaricabili dal sito web:

[***www.agricoltura.regione.lombardia.it***](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it)



